

N. 02295/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00235/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2013, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv.to Letizia Garrisi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Lecce, via F. A. Piccinni n. 6;

***contro***

Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23;

***per l'annullamento***

- del provvedimento prot. n. 105/2012, emesso in data 28/11/2012, con il quale il Questore di Lecce ha decretato il rifiuto dell'istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio e ha invitato quest'ultimo a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 gg;

- di tutti gli atti e provvedimenti comunque presupposti, connessi e

conseguenziali a quello impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Lecce e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi nei preliminari l'avv.to L. Garrisi, per il ricorrente, e l'avv.to dello Stato A. Roberti, per la Questura di Lecce ed il Ministero dell'Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, di nazionalità senegalese, ha impugnato il provvedimento del 28 novembre 2012 (prot. n. 105/2012), con il quale la Questura di Lecce ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente medesimo in data 11 novembre 2011, diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 286/98 in combinato disposto con gli artt. 2 e 9 della l. n. 184/1983;
2. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza dell'azione amministrativa;
3. Illegittimità derivata del decreto n. 24/2011 per illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/98. Violazione dell'art. 3 Costituzione;

4. Eccesso di potere. Carezza assoluta di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio (con atto formale) il Ministero dell'Interno e la Questura di Lecce.

Con ordinanza di questa Sezione n. 125/2013 è stata accolta l'istanza cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente, ai fini del riesame dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, tenendo conto della documentazione allegata al ricorso.

Con nota del 28 marzo 2013, depositata in giudizio in data 3 aprile 2013, la Questura di Lecce ha rappresentato che la richiesta del ricorrente non può trovare accoglimento neppure in sede di riesame in considerazione del fatto che “il permesso di soggiorno per motivi di studio, ai sensi dell'art. 32 del T.U. Immigrazione, non può essere rilasciato al minore straniero non accompagnato, che prima di divenire maggiorenne, non sia stato oggetto di alcun provvedimento di affidamento, né formale né di fatto”. La Questura di Lecce rappresenta che la documentazione integrativa allegata al ricorso sarebbe “intempestiva” e “non conforme ai crismi della legalità formale”: mancherebbe la identificazione certa del dichiarante, l'accertamento della parentela e della potestà genitoriale. Inoltre, la Questura di Lecce prospetta dei dubbi di autenticità della documentazione allegata al ricorso, essendo essa stata depositata solo in sede processuale (e non anche in quella procedimentale).

All'udienza pubblica del 16 ottobre 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che l'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone testualmente, al comma 1 : “Al compimento della maggior

età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. ....” e, al comma 1-bis, “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394”.

Orbene, sulla base della documentazione allegata al ricorso, il collegio rileva che il sig. -OMISSIS- in data 5 maggio 2010, in qualità di fratello del padre del ricorrente, chiedeva al Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce l'affidamento del ricorrente medesimo. Il procedimento di affidamento si è concluso con provvedimento di archiviazione del Tribunale per i minorenni del 24 marzo 2011, avendo *medio tempore* il ricorrente raggiunto la maggior età.

Al ricorso sono inoltre allegati: una dichiarazione in lingua francese

(non integralmente intelligibile) con la quale il Sig. -OMISSIS- autorizza il Sig. -OMISSIS- a rappresentare e a intraprendere azioni legali per il figlio -OMISSIS-, nato a Dakar il 19 marzo 1993; la documentazione attestante la partecipazione del ricorrente ad un programma di alfabetizzazione culturale per l'anno scolastico 2011/2012 presso la scuola statale secondaria di primo grado D. Alighieri di Lecce.

Sulla base dei documenti allegati al ricorso, ritiene il collegio che l'istanza del ricorrente diretta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio avrebbe dovuto essere più dettagliatamente esaminata dalla amministrazione procedente, eventualmente con la formulazione di una richiesta di integrazione documentale.

La Questura di Lecce si è invece limitata a concludere il procedimento con un provvedimento di reiezione sulla base della rilevata carenza di un atto di affidamento formale (non essendosi concluso il procedimento avviato davanti al Tribunale per i minorenni) e della mancata allegazione della documentazione attestante un affidamento di fatto da parte dell'esercente la potestà genitoriale. Anche a seguito della ordinanza di questo Tribunale n. 125/2013, la Questura di Lecce ha ritenuto di non dover effettuare alcun ulteriore approfondimento istruttorio, ritenendo la documentazione "intempestiva" (in quanto prodotta in sede processuale e non in quella procedimentale) e "non conforme ai crismi della legalità formale", senza alcun ulteriore accertamento sulla reale situazione del ricorrente.

Stando così le cose, ritiene il collegio che, assorbita ogni altra censura, il ricorso debba essere accolto per eccesso di potere in relazione ai dedotti profili. Il provvedimento impugnato va, pertanto,

annullato e l'Amministrazione, in sede di riedizione del potere, sarà tenuta ad effettuare un approfondimento istruttorio sulla reale situazione del ricorrente rispetto al parente cui di fatto era stato affidato al momento del suo ingresso in Italia, adottando le determinazioni consequenziali.

In considerazione del fatto che in sede procedimentale il ricorrente ha solo parzialmente adempiuto all'onere di produrre tutti i documenti rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di studio, ritiene il collegio che le spese di giudizio debbano essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)